

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 09/12/2024

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17/02/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2021, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso di € 772,86, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, per la quota non maturata delle commissioni di attivazione e delle provvigioni all'intermediario del credito, oltre alla "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", agli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

B. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front ("commissioni di attivazione", "provvigioni per l'intermediario del credito" e "imposta di bollo") e recurring ("commissioni di gestione" e "costi di incasso rata"); la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione, aventi natura up front. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

4. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

5. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 14685/22; decisione n. 16390/21) accerta la natura up front delle commissioni di attivazione e delle commissioni dell'intermediario del credito.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 441,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 180 del 09 gennaio 2025

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	58
rate residue	62

TAN ▶	6,08%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	29,45%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	nm. di attivazione (up front)	€ 657,06	€ 339,48	€ 193,49			€ 193,49
○	comm. intermediario del c (up front)	€ 838,80	€ 433,38	47,01			€ 247,01
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 441
interessi legali	si

6. Di contro, non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

7. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 441,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI